

**circ. n. 04/63180 del 18/07/2001**

**Oggetto: Termine per la proposizione delle Istanze di applicazione dell'art. 31 della legge 1293/1957. Quesito.**

In esito alla richiesta formulata con il foglio a margine si comunica che il limite di 60 giorni, di cui alla circolare n. 04/60061 dell'11 febbraio 1992, non derivando da espressa previsione di legge, non può considerarsi come termine perentorio vero e proprio bensì come termine ordinatorio mirato ad invitare la parte interessata a definire in un periodo equo una procedura che non può essere mantenuta in essere oltre certi limiti temporali. Resta pertanto impregiudicata la facoltà del Direttore del Compartimento di valutare, caso per caso, eventuali motivazioni che giustifichino l'ampliamento del termine suddetto.